

GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE



Mori, 20 marzo 2018

Alla cortese attenzione
del Sindaco
e del Presidente del Consiglio Comunale

Interrogazione

Oggetto: Assegnazione incarico di addetto stampa del Comune di Mori: regolare il bando e le modalità di selezione e, soprattutto, le modalità di revoca del primo vincitore?

Premesso:

- che la giunta comunale di Mori, a partire dal 27 luglio 2017 con propria delibera n. 101, ha avviato l'iter per dotare il Comune di un efficiente servizio stampa, indicando una procedura comparativa per l'individuazione di un giornalista libero professionista cui conferire l'incarico di addetto stampa del comune di Mori per il periodo 2017-2019 provvedendo a pubblicare un bando di selezione pubblica per individuare il soggetto più qualificato alla bisogna, prevedendo, tra i vari requisiti, l'essere iscritto all'Ordine dei giornalisti e il possesso esperienze professionali nel settore.
- che per coloro che fossero in possesso del titolo di laurea e di eventuali titoli di specializzazione di carattere universitario era prevista l'assegnazione di punteggio ulteriore.
- che con delibera n. 132 del 12 ottobre 2017, la Giunta comunale ha provveduto ad approvare la graduatoria finale della selezione, invitando il vincitore a presentare la relativa documentazione per un controllo di merito prima dell'assegnazione dell'incarico.
- che da quanto pubblicato sulla stampa, pare che tra i documenti presentati dal vincitore della selezione ci fosse un documento attestante una specializzazione professionale post laurea rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento che non sarebbe ritenuta valida dal Comune per l'assegnazione del relativo punteggio premiale, in quanto nel bando di selezione in oggetto si parla di "altri titoli universitari (master, specializzazioni, dottorati attinenti alla professione)", tanto che la Giunta comunale ha provveduto a riformare la deliberazione n. 137 (non è un errore di battitura: proprio 137, invece di 132) del 2017 con la deliberazione n. 15 dell'8 febbraio 2018, riformulando la graduatoria finale di selezione ed assegnando l'incarico di addetto stampa al secondo classificato.

Considerato:

- che da quanto apparso sulla stampa, parrebbe che il primo vincitore della selezione abbia impugnato la nuova delibera n. 15/2018 in quanto il Comune non avrebbe valutato correttamente il titolo di formazione post universitaria prodotto dall'interessato che comportava l'assegnazione di 4 punti nella graduatoria finale, in quanto il medesimo titolo di formazione post universitaria sarebbe stato rilasciato conformemente alla normativa vigente all'epoca, antecedente a quella della riforma universitaria che ha istituito i master post laurea cui pare riferirsi espressamente il bando di selezione.
- che, a parere degli interroganti, non potendo porre un limite alla validità di attestati e diplomi rilasciati da enti pubblici, si potrebbe dedurre che l'attestato di formazione post universitaria prodotto dall'interessato dovrebbe essere pienamente efficace anche nella selezione di cui alla delibera n. 101/2017;
- che semmai è ravvisabile, o un errore formale nella predisposizione materiale del bando che non ha tenuto in debito conto le specializzazioni post universitarie conseguite prima della riforma del 1999, o una errata valutazione in merito all'elencazione dei titoli universitari riportata nel bando tra parentesi che dovrebbe costituire una mera indicazione esemplificativa non esaustiva ed esclusiva di altri titoli idonei non elencati;
- che, un eventuale errore formale o errata valutazione hanno finito con il penalizzare ingiustamente il vincitore della selezione di cui alla delibera n. 132/2017;

Evidenziato inoltre:

- che la Giunta comunale, nella delibera n. 15/2018 relativa all'incarico di addetto stampa, cita erroneamente, cancellandola, la delibera n. 137/2017, inerente l'assegnazione dell'incarico della riscossione dei tributi alla società "in house" GestEI, fatto ripetuto nel documento ben cinque volte (nel titolo, nella premessa – 2 volte – e nel dispositivo di delibera – 2 volte);
- che il risultato parrebbe essere che la Giunta comunale, di fatto, non ha annullato la delibera n. 132/2017, ed ha incardinato un incarico di addetto stampa, nella figura del secondo classificato di cui alla delibera n. 132/2017, privo di ogni base giuridica;
- che con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale ha annullato un deliberato (la delibera n. 137/2017) votato anche dal Consiglio comunale che assegnava l'incarico della riscossione dei tributi alla società "in house" GestEI;

Considerato infine:

- che la Giunta comunale rischia di esporre l'amministrazione ad un procedimento di richiesta danni da parte del vincitore della selezione di cui alla delibera n. 132/2017 e, probabilmente, anche dal secondo incaricato

Ciò premesso e considerato, si interrogano il sindaco e la Giunta:

1. Se corrisponde al vero che la delibera n. 15/2018 cita nel provvedimento di revoca un numero di delibera errato, riportando il numero "137" invece che il "132", con il risultato che la delibera n. 132 è ancora perfettamente vigente;
2. In caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se corrisponde al vero che la Giunta comunale ha attivato un rapporto di collaborazione con il secondo classificato di cui alla graduatoria della delibera n. 132/2017 privo di qualsivoglia base giuridica, in

quanto la graduatoria di cui alla delibera n. 132/2017 è ancora perfettamente vigente ma con un vincitore differente;

3. Se corrisponde al vero che quanto venutosi a creare a seguito dell'approvazione della delibera n. 15/2018 espone l'Amministrazione comunale alla richiesta di danni da parte dei soggetti coinvolti dalla delibera, con probabile intervento da parte della Corte dei conti;
4. Se corrisponde al vero che con la delibera n. 15/2018 la Giunta comunale ha unilateralmente revocato la delibera n. 137/2017 che è stata votata dal Consiglio comunale, la quale, oltre a violare le disposizioni di legge e a prevaricare un deliberato assembleare, farebbe venire meno l'incarico di esazione dei tributi locali riscossi dalla società "in house" GestEI, esponendo il Comune ad mancato incasso dei tributi locali e l'illegittimità dei provvedimenti emanati dalla stessa GestEI su incarico del Comune di Mori;
5. Se il Sindaco intenda acclarare chi materialmente abbia causato il danno ad origine di cui lui e la Giunta sono corresponsabili;
6. se corrisponde al vero che il testo del bando di pubblica selezione predisposto dall'Amministrazione comunale con la delibera n. 11/2017 per l'individuazione dell'addetto stampa comunale "fotografa" solo la situazione post riforma del 1999 quanto alla definizione di "altri titoli universitari (master, specializzazioni, dottorati attinenti alla professione)", non tenendo in conto tutte le formazioni e/o specializzazioni post universitarie effettuate prima della riforma, come quella prodotta dal vincitore della selezione di cui alla delibera n. 132/2017, perfettamente legale e a tutti gli effetti vigente;
7. in caso di risposta affermativa al quesito sub 7), se corrisponde al vero che nel bando di selezione emerge conseguentemente un ulteriore (che va ad aggiungersi a quello contenuti nella delibera n. 15/2018) errore materiale nella sua stesura, in quanto vengono ingiustamente esclusi dalla selezione tutti i soggetti in possesso di titoli formativi di carattere post universitario antecedenti alla riforma dei corsi universitari del 1999, quando sarebbe interesse dell'Amministrazione comunale avvalersi di tutte le più alte professionalità interessate alla selezione oggetto della presente interrogazione;
8. se corrisponde al vero che il titolo di formazione post universitaria, prodotto dal vincitore di cui alla delibera n. 132/2017 e contestato dall'Amministrazione comunale, sia stato definito in una comunicazione ufficiale, fornita all'interessato dall'Ufficio del Difensore Civico del Trentino e dal dirigente del Servizio istruzione e formazione di secondo grado, università e ricerca della Provincia di Trento, come "corso post laurea", "percorsi di elevata specializzazione" ma che "non possono essere qualificati a master universitari ancorché la gestione fosse attuata dall'Università di Trento", cosa del resto ovvia essendo il titolo in questione regolato da una legge differente e antecedente a quella che ha istituito i master post laurea;
9. in presenza di un errore formale nella stesura del bando di selezione di cui alla delibera n. 101/2017, in considerazione della dichiarazione di cui al punto sub 9) oggettivamente favorevole alla qualificazione come "corso post laurea" e "percorsi di elevata specializzazione" del titolo prodotto dal primo vincitore della selezione di cui alla delibera n. 132/2017, se la Giunta comunale convenga con gli interroganti circa l'opportunità di accogliere l'opposizione presentata dal soggetto vincitore nei confronti della delibera n. 15/2018;
10. se il mancato annullamento della delibera n. 15/2018 possa esporre l'Amministrazione comunale a procedura di danno erariale da parte della Corte dei conti e a richiesta danni da parte del soggetto vincitore della delibera n. 132/2017 per la predisposizione di un bando di selezione contenente un palese errore rispetto alla corretta qualificazione di "altri titoli universitari" che ha dimenticato di riconoscere i

titoli di formazione post universitaria rilasciati ante riforma del 1999.

Si chiede risposta scritta entro i 15 giorni a norma di regolamento.

Nicola Bertolini

Renzo Colpo

Consiglieri comunali movimento 5 stelle